

COPIA
PAGLONERIA

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

NAVARM

Direzione Generale

Reper. n° 20083

In data 02 DIC 2011

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

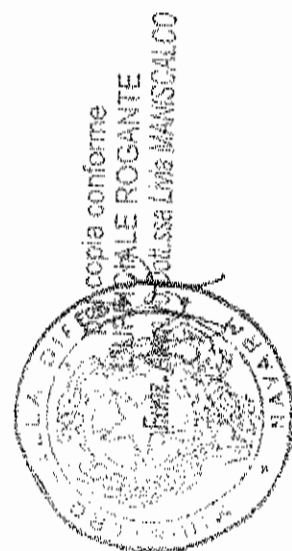
CIG: 0553696C61

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta "FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A." con sede legale in Trieste, per la stesura degli Studi di riduzione del rischio e definizione del progetto di una nave tipo Landing Helicopter Dock (LHD) e di una nave tipo Logistic Supply Ship (LSS) per l'importo complessivo di € 18.329.060,00 (Euro diciottomilionitrecentoventi-novemilasessanta/00).

L'anno duemilaundici, il giorno DUE del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla



legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

- la dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22/01/2009, registrato alla Corte dei Conti in data 07/04/2009, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- l'Ing. Giorgio LAURO nato a Napoli il giorno 01/05/1958, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta "FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A." con sede legale in Trieste - Via Genova n°1 - (codice fiscale n°00397130584), come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Trieste in data 23/11/2011 e dalla Procura Speciale n°88600 di Repertorio in data 22/11/2011.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io

Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO CHE

1. con il contratto di rep. 19658 in data 19.12.2006 registrato alla Corte dei Conti in data 16/04/2007 reg. n°4 Difesa, fg. n°100 Contratti, è stato acquisito lo studio guida di una Nave Elettrica Innovativa basata su un sistema di distribuzione primario in corrente continua a media tensione con interruttori a stato solido e lo sviluppo del progetto di base dell'apparato di propulsione e dell'impianto elettrico di una nave tipo LHD;

2. che i risultati del contratto di cui al precedente punto 1, saranno inseriti e compresi nella fornitura del progetto di base della unità tipo LHD;

3. con i fogli n°70006209 in data 08.10.2010 (nave tipo LHD), n°70006208 in data 08.10.2010 (nave tipo LSS), la variante n°70086197 del 09/11/2010 e la conferma n°70080785 in data 09/11/2011 MARISTAT/SPMM ha conferito mandato a NAVARM per avviare gli atti necessari alla finalizzazione della sopraccitata attività;

Manfredi

FINCANTIERI

Cardini Navali Italiani S.p.A.

DIREZIONE NAVI MILITARI

gfer

4. che il finanziamento della presente attività è assicurato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n°40, del 25 marzo 2010 (convertito nella Legge n°73 del 2010) approvato con la Legge n°182 del 11/11/2011, e graverà sul Capitolo di Bilancio 7422 del MISE stesso;

- a seguito della determinazione a contrarre n°134 del 14/10/2010, è stata inviata richiesta di offerta alla ditta in data 19/10/2010;
- la ditta ha presentato offerta n°2010-2262 MM-CMK in data 04/11/2010;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- tali nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta n°2010-2267 MM-CMK in data 10/11/2010;
- la Ditta ha accettato il prezzo di € 18.329.060,00 (euro diciottomilionitrecentoventi-novemilasessanta/00), al netto degli oneri da interferenze, in quanto non valutabili, in relazione alla tipologia dell'attività, per assenza delle interferenze stesse;
- la Ditta con lettera n°2011-2147MMCMK in data 21/10/2011 ha confermato la validità

dell'accettazione del prezzo per ulteriori sei mesi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

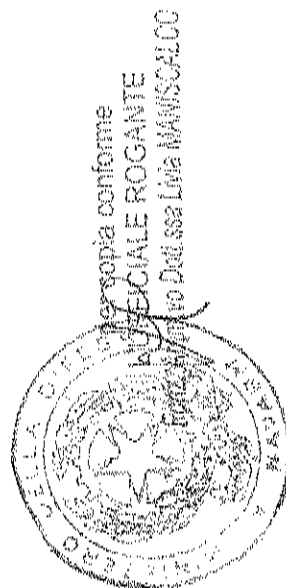
ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel capitolato generale d'onori per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/4/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato con grado di Riservato.

Pertanto, la Ditta si impegna a garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006 e dalle disposizioni integrative contenute nella direttiva PCM ANS 3/2006, richiamata all'art. 50 del D.P.C.M. citato. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate nell'"Appendice Riservata n°2", che sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del



presente contratto, al quale però non si allega, in quanto conservata negli archivi del Ministero della Difesa (NAVARM 1^a Divisione) essendo di carattere classificato.

ARTICOLO 3 (OGGETTO)

3.1. La Ditta s'impegna a fornire gli Studi di riduzione del rischio e definizione del progetto di una Unità anfibia tipo "LHD" e di una Unità di Supporto Logistico tipo "LSS" .

LOTTO 1: STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNA NAVE TIPO LHD:

- Sublotto 1.1: Studi di fattibilità di una nave tipo LHD;
- Sublotto 1.2: Progetto di base di una nave tipo LHD;
- Sublotto 1.3: Progetto funzionale del Sistema di Piattaforma di una nave tipo LHD;

LOTTO 2: STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNA NAVE TIPO LSS:

- Sublotto 2.1: Studi di fattibilità di una nave tipo LSS;
- Sublotto 2.2: Progetto di base di una nave tipo LSS;
- Sublotto 2.3: Progetto funzionale del Sistema di Piattaforma di una nave tipo LSS;

- Sublotto 2.4: Progetto funzionale del Sistema di Combattimento di una nave tipo LSS.

La fornitura dovrà corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Specifica Tecnica n°1" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

Alarico

3.2. Per la tipologia delle prestazioni di cui al precedente paragrafo, di natura esclusivamente intellettuale, in conformità alle norme attualmente in vigore in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 09.04.2008 n°81, valutata l'assenza di interferenze, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).

FINCANTIERI
Gruppo Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Offen

ARTICOLO 4 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura è di € 18.329.060,00 (euro diciottomilionitrecentoventinovemilasessanta/00) di cui € 107.731,38 (euro centosettemilasettecentotrentuno/38) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro connessi alla fornitura di cui all'art.3 precedente. Il suddetto importo viene così ripartito:

LOTTO 1: € 7.719.747,00 (Euro settemilioni-

settecentodiciannovemilasettecentoquarantasette/00)

suddiviso in:

- Sublotto 1.1: € 2.249.724,00 (Euro duemilioni-
duecentoquarantanovemilasettecentoventiquattro/00);

- Sublotto 1.2: € 2.755.077,00 (Euro duemilioni-
settecentocinquantacinquemilasettantasette/00);

- Sublotto 1.3: € 2.714.946,00 (Euro duemilioni-
settecentoquattordicimilanovecentoquarantasei/00);

LOTTO 2: € 10.609.313,00 (Euro diecimilioni-
seicentonovemilatrecentotredici/00) suddiviso in:

- Sublotto 2.1: € 980.061,00 (Euro novecento-
ottantamilasessantuno/00);

- Sublotto 2.2: € 2.581.487,00 (Euro duemilioni-
cinquecentottantunomilaquattrocentottantasette/00)

- Sublotto 2.3: € 5.515.965,00 (Euro
cinquemilionicinquecentoquindicimilanovecento-
sessantacinque/00);

- Sublotto 2.4: € 1.531.800,00 (Euro unmilione-
cinquecentotrentunomilaottocento/00).

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Ditta dichiara e garantisce che le prestazioni
oggetto del presente contratto sono
tecnologicamente le più adeguate ai requisiti
richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i
più bassi da essa applicati a qualsiasi altro

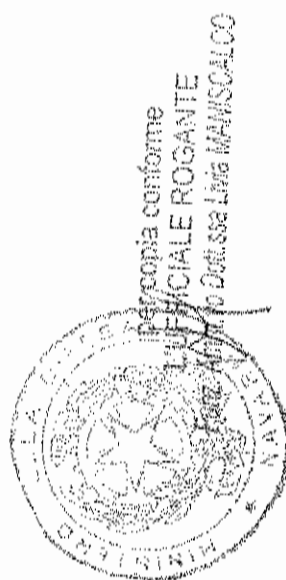
contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche attraverso controlli a campione eseguiti dall'A.D., la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che debbano ancora essere effettuati, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha presentato la Fideiussione Bancaria n°350532 di € 916.453,00 (euro novecento-sedicimilaquattrocentocinquantatre/00), rilasciata dalla "BANCA POPOLARE DI VERONA - S.GEMINIANO E S. PROSPERO S.P.A.", sede di Udine, in data 23/11/2011, pari al 5% dell'importo contrattuale



poiché la stessa è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli art.75, comma 7, e 113 del D.Lgs 163/06.

La predetta fideiussione sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui al su citato art. 113 d.Lgs. 163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

→ **ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)**

7.1.1 Le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno presentate all'approvazione per l'accettazione presso NAVARM - 1^a Divisione, entro i seguenti termini:

Lotto 1: STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNA NAVE DI TIPO LHD:

- Sublotto 1.1: giorni solari complessivi 180 (centottanta), decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge, ("deliverables" elencati in allegato 1.1 alla "S.T. n°1"), articolati come segue:
- i "deliverables" costituenti il sublotto 1.1 del

presente contratto, dovranno essere presentati a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione preliminare della "versione bozza" (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) entro 150 giorni solari;

- la "versione definitiva" dei deliverables del sublotto 1.1. (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) sarà presentata a NAVARM - 1^Divisione, per l'approvazione definitiva e l'accettazione, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione attestante l'approvazione dell'ultimo dei deliverables in versione bozza del sublotto stesso, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva;

- sublotto 1.2: giorni solari complessivi 180 (centottanta), decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'accettazione del sublotto 1.1, ("deliverables" elencati in allegato 1.2 alla "S.T. n°1"), articolati come segue:

- i "deliverables" costituenti il sublotto 1.2 del presente contratto, dovranno essere presentati a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione preliminare in "versione bozza" (in n°2 copie cartacee e n°5

Itauro

FINCANTIERI
Cantieri Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Effu

copie software) entro 150 giorni solari;

- La "versione definitiva" dei deliverables di cui al sublotto 2.2 (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) sarà presentata a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione definitiva e l'accettazione, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione attestante l'accettazione dell'ultimo dei deliverables in versione bozza costituenti il sublotto stesso, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva;

- sublotti 1.3: giorni solari complessivi 300 (trecento), decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'accettazione del sublotto 1.2, ("deliverables" elencati negli allegati 1.3 alla "S.T. n°1"), articolati come segue:

- i "deliverables" costituenti il sublotto 1.3, del presente contratto, dovranno essere presentati a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione preliminare in "versione bozza" (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) entro 270 giorni solari;

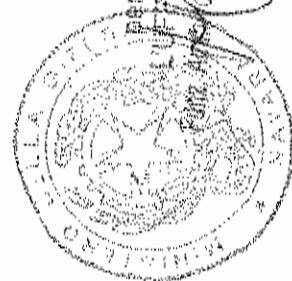
- la "versione definitiva" dei deliverables di cui

al sublotto 1.3 (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) sarà presentata a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione definitiva e l'accettazione, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'accettazione dell'ultimo dei deliverables in versione bozza costituenti i sublotti stessi, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva.

LOTTO 2 - STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNA NAVE DI
TIPO LSS:

sublotto 2.1: giorni solari complessivi 120 (centoventi), decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge ("deliverables" elencati in allegato 2.1 alla "S.T. n°1"), articolati come segue:

- i "deliverables" costituenti il sublotto 2.1, di cui del presente contratto, dovranno essere presentati a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione preliminare in "versione bozza" (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) entro 90 (novanta) giorni solari;



- la "versione definitiva" dei deliverables di cui al sublotto 2.1 (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) sarà presentata a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione definitiva e l'accettazione, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'accettazione dell'ultimo dei deliverables in versione bozza costituenti il sublotto stesso, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva;

- sublotto 2.2: giorni solari complessivi 150 (centocinquanta), decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'accettazione del sublotto 2.1, ("deliverables"

elencati in allegato 2.2 alla "S.T. n°1"), articolati come segue:

- i "deliverables" costituenti il sublotto 2.2, del presente contratto, dovranno essere presentati a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione preliminare in "versione bozza" (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) entro 120 giorni solari;

- La "versione definitiva" dei deliverables di cui

Manuscript

al sublotto 2.2 (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) sarà presentata a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione definitiva e l'accettazione, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione attestante l'accettazione dell'ultimo dei deliverables in versione bozza costituenti il sublotto stesso, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva;

FINCANTIERI
Cantieri Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

- sublotto 2.3: giorni solari complessivi 270 (duecentosettanta, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'accettazione del sublotto 2.2, ("deliverables" elencati negli allegati 2.3 alla "S.T. n°1"), articolati come segue:

Offu

- i "deliverables" costituenti il sublotto 2.3 del presente contratto, dovranno essere presentati a NAVARM - 1^Divisione per l'approvazione preliminare in "versione bozza" (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) entro 240 giorni solari;
- la "versione definitiva" dei deliverables di cui al sublotto 2.3 (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) sarà presentata a NAVARM - 1^Divisione

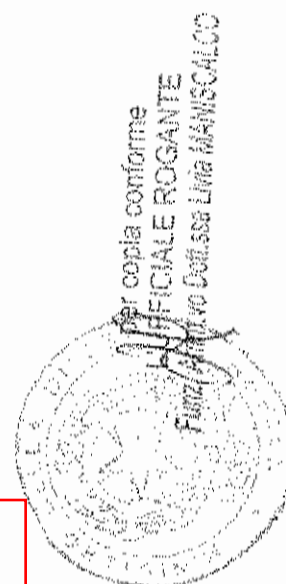
per l'approvazione definitiva e l'accettazione, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'accettazione dell'ultimo dei deliverables in versione bozza costituente il sublotto stesso, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva;

- sublotto 2.4: giorni solari complessivi 240 (duecentoquaranta), decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'accettazione del sublotto 2.2, ("deliverables" elencati negli allegati 2.4 alla "S.T. n°1"), articolati come segue:

- i "deliverables" costituenti il sublotto 2.4 del presente contratto, dovranno essere presentati a NAVARM - 1^a Divisione per l'approvazione preliminare in "versione bozza" (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) entro 210 giorni solari;

- la "versione definitiva" dei deliverables di cui al sublotto 2.4 (in n°2 copie cartacee e n°5 copie software) sarà presentata a NAVARM - 1^a Divisione per l'approvazione definitiva e l'accettazione, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di

ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'accettazione dell'ultimo dei deliverables in versione bozza costituente il subplotto stesso, unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva.



7.1.2. Gli studi "deliverables" costituenti i Sublotti oggetto di fornitura, di cui agli allegati "da 1.1 a 2.4 alla S.T. n°1" del presente contratto, saranno sviluppati a cura della Ditta e sottoposti alla verifica e all'approvazione preliminare di una "Commissione di controllo" della Marina Militare M.M.I., la quale ne verificherà la rispondenza alle prescrizioni della "S.T. n°1" stessa e formalizzerà a mezzo Verbale l'esito degli accertamenti eseguiti.

Qualora la "Commissione di controllo" non approvi i "deliverables" o li approvi con osservazioni, la Ditta sarà tenuta a ripresentarli, entro i termini stabiliti dalla Commissione e, comunque, non oltre i termini previsti per l'esecuzione di ogni singolo subplotto in "versione bozza" e/o "Versione Definitiva".

7.2. La comunicazione da parte della Ditta di approntamento all'approvazione dei sublotti dovrà

espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i lotti/sublotti stessi rispondono alle condizioni tecniche contrattuali e hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

7.2.1. I sublotti presentati all'approvazione dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'ALLEGATO TECNICO, Articolo n°1, paragrafo 3.

7.2.2. L'approvazione ed accettazione dei "deliverables" in versione definitiva verrà effettuata a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella "Specifica Tecnica n°1" di cui al precedente articolo 3.

In caso di rifiuto all'approvazione, i deliverables in versione definitiva potranno essere ripresentati alla nuova approvazione per l'accettazione entro la metà dei termini stabiliti e di cui al precedente punto 7.1.

In caso di mancata approvazione dei deliverables in versione definitiva, gli stessi non potranno essere ripresentati che una sola volta.

7.3. Tutte le comunicazioni della ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede il timbro dell'ufficio ricevente, a NAVARM - 1^ Divisione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I tempi impiegati dall'Amministrazione per l'esame dei deliverables in versione bozza ed in versione definitiva non saranno conteggiati ai fini della verifica del rispetto dei termini di adempimento contrattuali.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

Orlando

FINCANTIERI
Cantiere Navale Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Gfuy

8.1. È previsto il subappalto nei limiti previsti dall'art.118 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163. Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Ditta dovrà presentare a NAVARM - 1^Divisione:

- 1) il contratto di subappalto, dal quale risulti, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n°136, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20%, e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. n°163 del 2006;
- 4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di

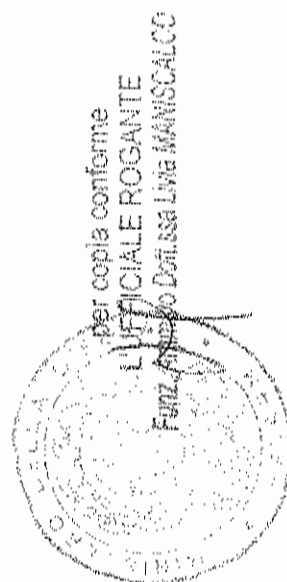
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Ditta subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 del d. Lgs. 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Ditta al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

L'obbligo di tracciabilità di cui al precedente n.

1) grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

8.2. Le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere espletate dalla Ditta salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.



8.3. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Ditta sottoscritta.

8.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'oneri di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Qualora le eventuali varianti o modifiche tecniche comportassero variazioni di prezzo e/o di termini di esecuzione contrattuale, le stesse

saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel precedente para 1 del presente articolo.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI)

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14.04.2000, n°200.

A tale scopo la ditta dovrà:

- a) comunicare al Ministero della Difesa - NAVARM - Divisione Liquidazioni - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;
- b) far pervenire alla predetta divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14.04.2000, n°200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti

Stambrolo

FINCANTIERI
Cantieri Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Offici

previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, hanno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM - Divisione Liquidazioni, prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi,

per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

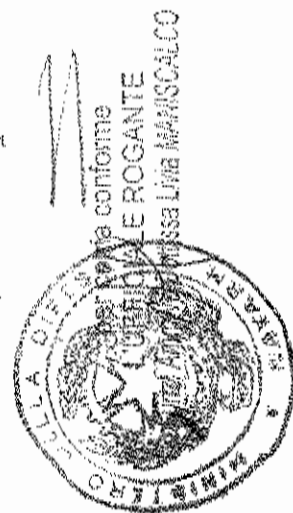
ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Gli Enti responsabili dell'esecuzione del contratto sono NAVARM - 1^a Divisione e MARISTAT SPMM; essi hanno il compito di rilevare, tramite il Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, la Ditta dovrà presentare a NAVARM - 1^a Divisione il piano di controllo di qualità (di cui all'ALLEGATO TECNICO art.1).

I funzionari delegati dall'A.D. avranno libero accesso nei locali della ditta ed in quelli delle subfornitrici/subappaltatrici, con diritto di fare



le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Qualora la ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato da NAVARM - 1^a Divisione, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo stesso e del tempo concesso per la sua ultimazione) la stessa sarà invitata ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso

onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Produzione Industriale e Competitività (Divisione VIII^) e al Ministero della Difesa - NAVARM (Divisione Liquidazioni);
- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più sublotti;

Alain

FINCANTIERI
Cantieri Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

gfe

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto;
- non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n°163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

Per poter ricevere i pagamenti la Ditta dovrà emettere regolari fatture intestate a NAVARM - Divisione Liquidazioni - e presentarle all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale (NAVARM - 1ª Divisione) che provvederà ad inoltrarle alla Divisione Liquidazioni, corredandole di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

I pagamenti saranno articolati nel seguente modo:

- sottolotti 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2:
- 100% (cento per cento) dell'importo di ciascun sublotto contrattuale, dopo l'approvazione con esito favorevole e l'accettazione da parte di

NAVARM - 1^Divisione;

- sublotti 1.3, 2.3 e 2.4:

- 90% (novanta per cento) dell'importo di ciascun sublotto contrattuale, dopo l'approvazione con esito favorevole e l'accettazione da parte di NAVARM - 1^Divisione;

- 10% (dieci per cento) dell'importo di ciascun sublotto contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte di NAVARM - 1^Divisione; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Al fine di consentire i pagamenti a cura del Ministro dello Sviluppo Economico, NAVARM provvederà ad asseverare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività (Divisione VIII) la avvenuta approvazione con esito favorevole e accettazione dei sublotti della fornitura, trasmettendo alla predetta Amministrazione apposite certificazioni tecniche e finanziarie corredate dalla fattura e dalla documentazione prescritta



come sopra indicato.

Dell'avvenuta trasmissione NAVARM darà informazione al contraente.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002, il termine dell'emissione degli ordinativi di pagamento è fissato in 180 giorni decorrenti dall'accettazione della fornitura o dalla ricezione della fattura da parte di NAVARM, se successiva.

Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento. I suddetti eventuali interessi saranno a carico dell'Amministrazione della Difesa.

ARTICOLO 19 (PENALITA')

19.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 7, saranno, nell'ambito di ciascun sublotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine sarà sottoposta

alla penalità del 2% (due per cento) dell'importo del sublotto fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del sublotto cui l'inadempienza si riferisce.

19.2. Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.4. L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.5. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, Servizio Contenzioso, per il tramite di NAVARM 1^Divisione la quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

Staurdeo

CFINANTIERI
Capitani Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Gfca

ARTICOLO 20 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 21 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

I pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati dal Ministero dello Sviluppo Economico con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n°136 intestato al nome della Ditta stessa presso la BANCA POPOLARE DI VERONA - FILIALE DI TRIESTE, Via S. Nicolò n°12, IBAN:

IT11A0518802200000000013961 e, che le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

Giuseppe DADO codice fiscale: DDAGPP69P03G888R;

Giacomo SARDINA codice fiscale: SRDGCM48P26G273R;

Mario ALLOSIA codice fiscale: LLSMRA48P08D969H;

Piero BOICO codice fiscale: BCOPRI59B12L424Z;

Francesco RAGNI codice fiscale: RGNPFR71E22L117M;

Federico GENTILI codice fiscale: GNTFRC70L19H501Q;

Fabrizio Andrea PALERMO codice fiscale:
PLRFRZ71B05G478C;

Paolo COLOMBO codice fiscale: CLMNRP64P15E514D;

Paola BULGARINI codice fiscale: BLGPLA60B66H501X;

Marco CATELLO codice fiscale: CTLMRC64M16Z107P;

Luigi MATARAZZO codice fiscale: MTRLGU65T12B362U;

Bruno IOVINE codice fiscale: VNIBRN49C14F839P;

Vitaliano PAPPAIANNI codice fiscale:

PPPVLN51A27H501J;

Giuseppe BONO codice fiscale: BNOGPP44C23G728P.

Eventuali variazioni dei dati di C/C e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Produzione Industriale e Competitività (Divisione VIII) e, per conoscenza, al Ministero della Difesa - NAVARM.

La Ditta dichiara di esonerare le Amministrazioni dello Sviluppo Economico e della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

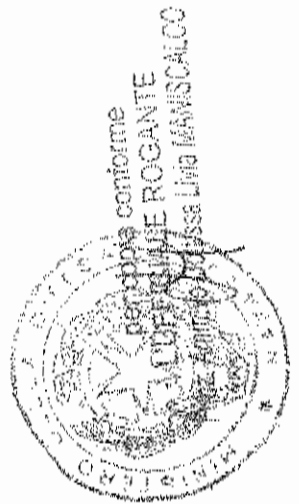
La ditta si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.

3 della legge 13 agosto 2010, n°136.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'A.D. procederà all'immediata risoluzione del contratto qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ARTICOLO 23 (GARANZIE)

Per le forniture di cui ai sublotti 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 non sarà prevista la garanzia.



Dalla data di accettazione delle forniture di cui ai sublotti 1.3, 2.3 e 2.4, decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tale periodo la Ditta si impegna a sostituire, rielaborare, o ad aggiornare, a sua cura e spese, gli studi "deliverables" o parte degli stessi, che per difetti di elaborazione, non rilevati all'atto dell'approvazione, si dimostrassero inadeguati, ovvero si rendessero inservibili, nonostante la corretta esecuzione e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche gli studi "deliverables" che, pur essendo stati accettati, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali.

Gli eventuali deliverables da sostituire saranno ritirati dalla Ditta e restituiti dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della ditta,

comprese quelle di spedizione.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

Qualora prima della scadenza del periodo di garanzia dei sublotti 1.3, 2.3 e 2.4 la M.M.I. affidi alla Ditta la costruzione della/e nave/i sulla base del relativo progetto funzionale fornito, la garanzia (intesa come aggiornamento dei documenti alla configurazione della nave al momento della consegna alla MMI) sarà estesa fino alla consegna alla M.M.I. della piattaforma dell'Unità oggetto di acquisizione.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in

Manfredi

CFRANCANTIERI
Cantiere Navale Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Gfep

materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

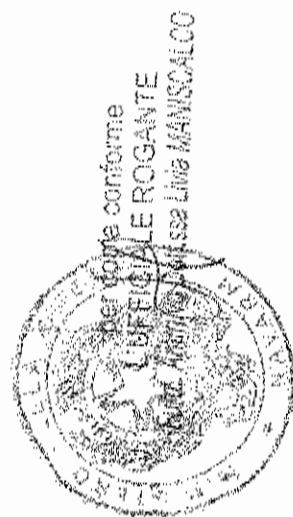
Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, Divisione Contratti - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633, in quanto relative alla redazione e sviluppo di progetti di ingegneria navale, finalizzati alla realizzazione di Unità Navali funzionali all'acquisizione delle stesse.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura



fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 26 (PROPRIETA' DEL PROGETTO E REDEVANCES)

La proprietà del progetto rimane esclusivamente della Ditta.

26.1. Qualora, tuttavia, nel periodo di 3.650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Ditta dovesse stipulare contratti per la costruzione e fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, la Ditta stessa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell'Amministrazione Difesa, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni derivate dal progetto oggetto del presente contratto.

L'ammontare delle redevances potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, a partire da un massimo del 10% da applicare quando le prestazioni fornite a terzi utilizzino il 100% delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata

utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in contraddittorio con la Ditta e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La Ditta si assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'Amministrazione Difesa la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Difesa e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte della Ditta di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La Ditta ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM - 1^a Divisione, la stipulazione dei relativi contratti con terzi o della ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Ditta invierà al Ministero della Difesa - NAVARM - 1^a Divisione, copia della relativa fattura.

Il versamento all'Amministrazione Difesa delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato dalla

Kamirlec

CFINCAANTIERI
Cantieri Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Offici

Ditta con l'osservanza di quanto segue:

- a) inviare, entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di contratti e forniture, il conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" a NAVARM - 1^a Divisione;
NAVARM - 1^a Divisione, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione, qualora concordi sull'importo delle "redevances", alla Divisione Liquidazioni inviterà la Ditta a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;
- b) versare le somme dovute entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'Amministrazione comunicherà le modalità di cui al precedente punto (a);
- c) le somme a titolo di "redevances", da versare come sopra indicato, devono essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi.

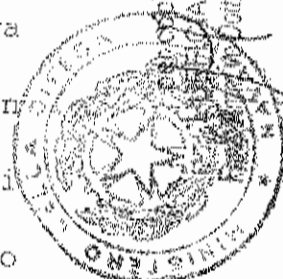
In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), la Ditta

dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.

26.2. Similmente, si conviene che qualora l'Amministrazione Difesa dovesse stipulare con diverse Ditte, entro 3.650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, contratti per l'acquisizione della costruzione e della fornitura di unità navali direttamente derivate dal progetto di massima di cui ai sublotti 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 e 2.4 del presente contratto, la A.D. stessa sarà obbligata a riconoscere delle "running fees" a favore della Ditta, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo del relativo contratto di fornitura.

L'ammontare delle running fees potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, a partire da un massimo del 5% da applicare quando i documenti di progetto di cui sublotti 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 e 2.4 del presente contratto siano stati impiegati nella loro totalità per lo sviluppo della nuova unità navale.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata



utilizzata, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in contraddittorio con la Ditta e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

26.3. Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione Difesa alla Ditta per l'utilizzo dei risultati degli studi di cui ai sublotti 1.1' e 2.1 del presente contratto.

ARTICOLO 27 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Trieste Via Genova n°1, presso la propria sede.

ARTICOLO 28 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto

dall'articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°43, e in fogli n°11 di cui si compone fin qui.

P. LA DITTA **FINCANTIERI**
Cantieri Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Ditta, dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 5 - Clausola di salvaguardia.

Art. 18 - Pagamenti.

P. LA DITTA **FINCANTIERI**
Cantieri Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giorgio

L'UFFICIALE ROGANTE

Via Tanzi

1. La Direzione Provinciale di Pavia, in data 12/12/1991, ha
 comunicato alla Direzione Provinciale di Milano, la richiesta di
 autorizzazione all'installazione di un impianto fotovoltaico a
 pannelli, di tipo "fisso", da installare sul tetto della casa di
 proprietà di Maria Teresa Bazzani, sita in via Mazzini, 10, a
 Pavia.

1.1. La Ditta si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008" .

La ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

Il "Piano della qualità" di cui al capitolo II para
13 della NAV: 5099900261300B00, dovrà essere
trasMESSO per esame e nulla osta, entro 30 (trenta)
giorni solari decorrenti dalla data di ricezione,
da parte della ditta, della comunicazione
attestante l'avvenuta approvazione del contratto
nei modi di legge, a NAVARM - 1^ Divisione e allo
SMM - UFFICIO PROGETTI NAVI.

1

in accordo con lo SMM - UFFICIO PROGETTI NAVI comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Ditta, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, NAVARM - UPNUM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite.

Qualora la nuova esecuzione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

1.3. (ATTESTATO DI CONFORMITA').

La Ditta, nel presentare all'approvazione le prestazioni di cui all'art.3 del presente contratto, dovrà trasmettere a NAVARM - 1^

Divisione, un "Attestato di Conformità" redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-16 all'AQAP 2070, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

FINCANTIERI
Cantieri Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI
[Signature]

[Signature]

Manixaleo

